



COMUNE DI DASA'

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/353057 - Fax 0963/354137

e-mail: comunedasa@libero.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 6 del 17/02/2021

INDICE

- Art. 1. Distribuzione dell'acqua e pressione di rete
- Art. 2. Uso e misurazione dell'acqua
- Art. 3. Richiesta di somministrazione dell'acqua e relativa documentazione
- Art. 4. Contratto di somministrazione - Versamenti
- Art. 5. Durata e scadenza dei contratti
- Art. 6. Spese
- Art. 7. Cambio utente
- Art. 8. Cambio di utenza
- Art. 9. Divisione di un terreno o un'area fabbricabile
- Art. 10. Decesso dell'utente
- Art. 11. Fallimento dell'utente
- Art. 12. Opere di presa
- Art. 13. Impianto interno
- Art. 14. Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni - Penali
- Art. 15. Divieti
- Art. 16. Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino
- Art. 17. Sospensioni temporanee dell'erogazione o riduzione di pressione
- Art. 18. Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni
- Art. 19. Pagamenti e rateizzazioni
- Art. 20. Contratti per l'erogazione a contatore
- Art. 21. Diametro della presa del contatore
- Art. 22. Posa in opera dei contatori
- Art. 23. Contatori generali divisionali
- Art. 24. Lettura dei contatori
- Art. 25. Verifica dei contatori
- Art. 26. Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 27. Contratti per l'erogazione uso cantiere
- Art. 28. Consumo -Pagamento
- Art. 29. Contratti per idranti antincendio
- Art. 30. Contratti per l'erogazione ad uso allevamento animali domestici
- Art. 31. Disposizioni finali

Art. 1 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E PRESSIONE DI RETE

1. L'Amministrazione comunale di Dasà somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di deviazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio con regolari contratti di somministrazione, alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Per le zone non servite da reti comunali e per le quali l'Amministrazione comunale non stia comunque procedendo alla urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica a condizione che l'impianto di distribuzione sia realizzato a cura e spese del richiedente, previa specifiche prescrizioni e verifiche del settore tecnico del Comune.
3. In tutti i casi nei quali, per la temporanea mancanza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, gli utenti dovranno provvedere, previa autorizzazione del Comune, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione degli stessi.
4. L'acqua viene somministrata con le norme del presente regolamento, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non materialmente trascritte.
5. In caso di utenze particolari, il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche generali.
6. In caso di contratti di somministrazione idrica per complessi edilizi composti da più di un'unità abitativa, l'Ufficio Tecnico Comunale può prescrivere l'utilizzo di idonei sistemi di controllo del flusso e di eventuali serbatoi di accumulo, al fine di garantire l'erogazione minima prevista per abitazione e di evitare consumi impropri.

ART. 2 USO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

1. Il Comune somministra acqua potabile per usi domestici e, compatibilmente alle sue disponibilità, anche per gli altri usi, per i quali si riserva di somministrare acque non potabili, quando questo sia igienicamente possibile;
2. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore, a spese dell'utente, con le modalità specificate dal presente regolamento.
3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.
4. Resta altresì vietata sotto pena risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile, quale, ad esempio, condizionamento d'aria, innaffiamento, eccetera.

ART.3 RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato, disponibile anche sul sito Internet Istituzione dell'Ente.
2. La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttario, dell'enfiteuta o del locatario.
3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento comprovante la conformità edilizia dell'immobile, nel caso in cui non sia stato presentato dal precedente utente, consistente in permesso a costruire, istanza o concessione in sanatoria, nulla-osta all'esecuzione dei lavori edilizi, o altro titolo comprovante la legittimità dell'opera;
 - b) fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA;

- c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- d) copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto o copia del contratto di locazione contenente l'attestazione dell'avvenuta registrazione ove la stessa sia richiesta per legge, ovvero dichiarazione sostitutiva ed atto notorio;
- e) dati identificativi dell'immobile (visura catastale).

4. Per le persone giuridiche, deve inoltre essere allegata copia del certificato di vigenza rilasciato dal tribunale e/o Camera del Commercio, in cui risulti che il richiedente sia rappresentante dell'Ente in questione.

5. In caso di richiesta del locatore, l'ufficio provvederà a dare comunicazione al proprietario dell'avvenuto allaccio, a mezzo raccomandata A.R. ovvero, se possibile, a mezzo posta elettronica certificata. Qualora il proprietario faccia pervenire osservazioni ostative al suddetto allaccio entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o plico, l'ufficio provvederà alla revoca dell'utenza ed alla restituzione delle somme versate a titolo di depositi cauzionali previo calcolo dei consumi effettuati. In caso di mancanza di osservazioni nel termine di cui sopra, l'allaccio sarà considerato legittimamente concesso.

ART. 4 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE -VERSAMENTI

1. Il Comune, immediatamente nel caso di voltura o di ripristino o di utenza precedentemente attivata, ovvero accertata la possibilità della somministrazione per le nuove utenze, invita il richiedente a sottoscrivere il formale contratto di utenza, previo versamento nell'apposito conto corrente postale o bancario comunale di €25,00 per diritto fisso di accesso e consegna della relativa attestazione di pagamento. Il predetto importo può essere modificato previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

1. I Contratti di somministrazione decorrono dalla data di attivazione dell'utenza.
2. La disdetta del contratto, da effettuarsi anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Servizio Tributi e resi disponibili sul sito Internet Istituzionale dell'Ente e da trasmettere con raccomandata A.R., posta elettronica certificata o consegna a mani all'ufficio protocollo comunale, potrà essere fatta in qualsiasi momento, indicando la decorrenza della stessa.
3. All'atto della conclusione del rapporto contrattuale dovranno essere corrisposte all'Ente tutte le somme dipendenti dal contratto stesso.
4. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe o i canoni potranno subire delle variazioni, purchè approvate dalla Giunta Comunale, e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

ART. 6 SPESE

1. Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi e canoni erariali, provinciale e regionale e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua sono a carico dell'utente.

ART. 7 CAMBIO UTENTE

1. Il proprietario che venda il suo immobile in pendenza del contratto di somministrazione è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Comune con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o consegna a mano all'ufficio addetto, chiedendo la risoluzione del contratto.
2. Qualora il Comune venga invece a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare entro 20 giorni la sua posizione nei riguardi del

Comune con la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione dell'erogazione idrica.

3. Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e in particolare al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.

4. E' tutto a carico del locatario, anche se non intestatario di utenza, l'ammontare delle spese inerenti il consumo dei metri cubi a decorrere dalla data di registrazione del contratto di fitto.

5. Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento del contatore, chiudere l'utenza, questa si riterrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

ART. 8 CAMBIO UTENZA

1. L'utente può chiedere in qualsiasi momento, dietro parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, il cambiamento di utenza. Tale cambiamento avrà decorrenza dalla data di deposito della richiesta al protocollo generale dell'Ente.

2. Contestualmente alla domanda dovrà fornire tutta la documentazione prevista dall'art. 3, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione, assieme alla ricevuta dell'integrazione del deposito cauzionale.

3. In caso di accertamento da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale di utenza domestica utilizzata per fini commerciali o industriali, verrà richiesto il pagamento dell'acqua in base alle tariffe per utenze commerciali o industriali ed applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.

ART. 9 DIVISIONE DI UN TERRENO O UN'AREA FABBRICABILE

1. In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua potabile è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne perseguono, il proprietario di quella parte di terreno o dell'area fabbricabile in cui si trova installato il contatore.

2. I proprietari delle altre parti di terreno o dell'area fabbricabile che desiderano l'erogazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere il nuovo contratto di utenza.

3. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà condominiale.

ART. 10 DECESSO DELL'UTENTE

1. In caso di decesso dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di Legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

2. Gli eredi sono tenuti, entro 60 giorni dal decesso, a fare la voltura del contratto ad uno degli stessi, allegando la documentazione di cui all'art. 3, nel caso in cui essa non sia già in possesso dell'Amministrazione.

3. Qualora, invece, il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, il contratto sarà risolto d'ufficio.

ART. 11 FALLIMENTO DELL'UTENTE

1. In caso di fallimento del titolare, il curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi.

2. Il curatore che subentrerà dovrà pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

ART.12 OPERE DI PRESA

1. Sotto la denominazione di "Opere di Presa" si intendono le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino alla saracinesca e comunque al limite della proprietà privata, ove verrà installato l'apparecchio di misura.
2. L'opera viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale a spese dell'utente. Nelle more dell'attivazione del servizio, la realizzazione dell'allaccio sarà effettuata a cura e spese dell'utente con la modalità ed i criteri prescritti dal Settore Tecnico del Comune.
3. Le opere così realizzate resteranno di proprietà del Comune per la sola parte posta su strada ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.
4. In ogni caso, le parti delle opere di presa poste su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.
5. La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta:
 - per le nuove costruzioni con un'unica presa;
 - per le vecchie costruzioni, anche con più prese da autorizzarsi a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
6. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazioni dell'opera di presa, saranno eseguite a spese dell'intestatario con la modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
7. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni dell'impianto a monte del contatore se non con il consenso del Comune.
8. Contravvenendo alla disposizione del precedente comma, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 e risponderà delle conseguenze civili e penali che dal suo operato potessero derivare.

ART. 13 IMPIANTO INTERNO

1. Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.
2. Gli impianti interni dovranno essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza, serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità di immissione in rete di acque non pure.
3. Tutte le tubazioni principali a valle dell'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non inferiore a quelle tubazioni a monte dell'apparecchio, salva espressa e motivata deroga concessa dal Servizio Idrico Comunale.
4. La distribuzione dell'acqua nell'interno degli stabili deve avvenire attraverso tubi di materiale approvato dalla Autorità Sanitaria e conforme alle normative Europee.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che consentano successive portate istantanee, che possono danneggiare la distribuzione ad altri utenti.
6. E' vietato, inoltre, usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici od altro, in quanto tale utilizzazione non è conforme alle leggi sulla sicurezza degli impianti.
7. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno. Nell'interesse del servizio idrico l'erogazione dell'acqua non potrà essere attivata se prima il personale del Comune non avrà accertato al perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che il Comune assuma con ciò alcuna responsabilità.
8. Qualora il personale del Comune constati che gli impianti esterni non rispondono alle

precisazioni di cui al precedente comma ne darà comunicazione all'utente, perchè provveda a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati persistessero oltre il termine 20 giorni da quello del recapito dell'avviso, il Comune non concederà la somministrazione e la sospenderà, se già iniziata, fino a quando le anomalie riscontrate non verranno eliminate.

9. Ogni modifica che l'utente vorrà apportare all'impianto interno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

ART. 14 ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DEGLI IMPIANTI INTERNI- PENALI

1. Il Comune si riserva la facoltà di far verificare dal proprio personale gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

2. Gli utenti dovranno permettere ai tecnici, autorizzati dal Comune, libero accesso in tutti i locali in cui sono stati installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto e nella proprietà privata, per accertare alterazioni o guasti.

3. In caso di impedimento o opposizione ingiustificata a tali verifiche, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizie all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite e ciò senza che l'utente possa presentare indennizzi di sorta.

4. Nel caso in cui dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o alterazione dei sigilli posti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze al contatore, sarà dovuta dall'utente una penale di € 500,00;

5. Nel caso che dal personale addetto venga constatata la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, sarà dovuta dall'utente una penale di €1.000,00.

6. Nel caso che sia accertata da parte del personale addetto l'utilizzazione da parte dell'utente per fornitura a terzi, o per immobili o scopi diversi a quelli specificati da contratto, sarà dovuta dall'utente una penale di € 1.000,00.

7. Oltre alla penale di cui al comma 5 l'utente sarà tenuto a pagare anche il consumo registrato dal contatore, alla data in cui è stata contestata l'infrazione, al costo corrispondente.

ART. 15 DIVIETI

1. E' vietato a chiunque, all'infuori del Comune, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione ed alle diramazioni fino al contatore compreso.

2. E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche:

a) Con tubi di gomma o equivalenti;

b) Per fare qualsiasi altro uso in prossimità delle fontane pubbliche.

3. E' vietata utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura. In particolare modo è vietato l'uso dell'acqua per annaffiamento di orti, giardini e frutteti e per il lavaggio di automezzi.

4. E' vietata, qualunque manomissione dei contatori.

5. E' vietato il diretto allacciamento alla tubazioni dell'impianto interno dell'acqua, posto prima del contatore.

6. E' vietato provocare danni al contatore e agli altri apparecchi costituendi l'impianto esterno per incuria, senza che gli stessi siano preservati dal gelo o da altri agenti atmosferici.

7. E' vietato mettere in opera negli impianti interni serbatoi o recipienti in cui l'acqua possa avere ritorni nelle tubazioni di scarico o dispositivi tali che l'erogazione complessiva delle presa possa superare i limiti fissati per il contatore installato.

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO

1. Nei casi di infrazioni di cui ai commi 4-5-e 6 del precedente articolo 14, si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.
2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso e il pagamento delle penali applicate.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 4-5 e 6 per precedente articolo 14 sono dovute anche se il fatto è commesso da terzi.
4. Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o già incorso in precedenti infrazioni, ha la facoltà di risolvere il contratto.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 4-5 e 6 del precedente articolo 15 fatta salva la facoltà del Comune di agire in sede civile e penale.
6. Il contratto è risolto d'ufficio a seguito di verifica presso l'Ufficio Tributi del Comune dove risulta che il titolare dell'utenza sia moroso ed avvisato regolarmente, nonché con i ruoli coattivi perduri nelle condizioni di morosità per un periodo di almeno 2 anni.

ART. 17 SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'EROGAZIONE O RIDUZIONE DI PRESSIONE

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso idrico o ad una eventuale diminuzione di pressione, da qualsiasi causa essa provocata, ma si impegna a provvedere, al più presto possibile, a ripristinare la regolarità del flusso idrico stesso.
2. Per quanto possibile, il Comune avverte preventivamente gli utenti delle eventuali interruzioni. Tuttavia l'utente non potrà pretendere, per l'interruzione del flusso, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.
3. Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad uno scomputo proporzionale sui corrispettivi fissi. La riduzione non sarà accordata se tale sospensione risulti causata dall'utente o dai suoi locatori o dipendenti.
4. All'infuori dello scomputo di cui al precedente comma il Comune non sarà tenuto ad altri indennizzi.

ART. 18 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

1. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituendo l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa a lui imputabile ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. Analogamente, l'utente deve, provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale, per evitare che il gelo provochi danni alla rete ed agli apparecchi.
3. Restano a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 19 PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE

1. Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza, dovranno essere pagate entro 60 giorni dalle relative scadenze a mezzo di apposito bonifico bancario e/o postale o bollettino di C.C.P. dedicato.
2. I pagamenti avvenuti successivamente alla scadenza di cui al comma precedente saranno soggetti ad una indennità di mora pari al tasso legale vigente.
3. In difetto di pagamento, decorso il novantesimo giorno dalla scadenza, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione agli utenti morosi, previa notifica del relativo avviso, salva ogni azione per il recupero del credito e degli interessi dovuti.
4. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della somministrazione dell'acqua.
5. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché delle indennità di mora e della quota fissa di €50,00, per

rimborso spese di accesso degli idraulici comunali.

6. Su richiesta dell'utente moroso, da effettuarsi prima della scadenza della prima rata, l'importo dovuto potrà essere rateizzato applicando un tasso annuo pari al tasso legale vigente. La rateizzazione non potrà avere una durata superiore a 12 mesi.

ART. 20 CONTRATTI PER L'EROGAZIONE A CONTATORE

1. I contatori saranno posti dal Comune a carico degli utenti, la somma sarà addebitata sulla prima bolletta successiva all'installazione.

ART. 21 DIAMETRO DELLA PRESA A CONTATORE

1. Il tipo del diametro del contatore di presa, della tubazione e del contatore saranno determinati tenendo presente le caratteristiche dell'erogazione richiesta. Di norma per le utenze di uso domestico il diametro non potrà essere superiore a 1/2 pollice o ad un diametro foro di 14 millimetri.

ART. 22 POSA IN OPERA DEI CONTATORI

1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove deve essere installato il contatore.

2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione, obbligatoriamente all'esterno.

3. I contatori nono installati all'esterno delle proprietà, al fine di consentire un più semplice controllo e lettura:

- in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili degli immobili e situate a cm 50 di altezza dal suolo, munite di scarico di acqua;
- in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o muri di recinzione, eseguite come sopra;
- eccezionalmente, nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati e sottoscala.

4. La manutenzione del manufatto costruito per proteggere il contatore sarà a carico dell'utente.

5. Il Comune può imporre all'utente di installare a monte del contatore un rubinetto di chiusura.

6. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune di un sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.

7. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento dell'ubicazione del contatore qualora la precedente installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

8. Gli apparecchi di misura potranno essere rimossi o spostati solo con il consenso del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.

9. Tutte le nuove installazioni dovranno comunque essere poste all'esterno della proprietà, come previsto al comma 3, e quindi anche al di fuori di eventuali giardini e pertinenze, salvo i casi autorizzati di condominio.

10. In caso di modifica dell'impianto esistente gli utenti tenuti a trasferire il contatore all'esterno della proprietà, come previsto nei commi precedenti.

ART. 23 CONTATORI GENERALI DIVISIONALI

1. Il Comune, di norma autorizzerà l'installazione dei contatori nel numero ritenuto necessario per una giusta misurazione dell'acqua.

2. Il proprietario di uno stabile o l'amministratore del condominio, che ha ottenuto la somministrazione

dell'acqua con uno o più contatori, potrà misurare l'erogazione nei singoli appartamenti mediante altri contatori (divisionali) da installare a sua cura e spese.

3. Il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio non potrà praticare a coloro che usufruiscono dell'acqua condizioni economicamente più onerose rispetto a quelle del Comune.

4. Il consumo dell'acqua è comunque accertato dal contatore installato dal Comune.

ART. 24 LETTURA DEI CONTATORI

1. Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e di norma almeno una volta l'anno per effettuare la fatturazione a consuntivo, da personale qualificato, munito di idoneo tesserino di riconoscimento.

2. Qualora il personale incaricato non abbia potuto accedere al contatore per effettuare la lettura annuale, al fine di evitare l'emissione di fatture riferite ai soli canoni, l'utente sarà inviato a comunicare la lettura mediante avviso scritto.

3. Qualora non sia stato possibile effettuare, per cause imputabili all'utente, la lettura, sarà emessa una fattura in acconto in base al consumo degli ultimi tre anni.

ART. 25 VERIFICA DEI CONTATORI

1. L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del proprio contatore, può richiedere la verifica.

2. Accertata la fondatezza del reclamo, il contatore sarà sostituito a spese dell'utente ed il consumo dell'acqua verrà calcolato dall'emissione dell'ultima fattura fino alla sostituzione del contatore e sarà valutato il consumo medio giornaliero, facendo riferimento all'ultimo periodo non contestato.

ART. 26 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

1. In caso di rimozione e sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in duplice copia che, firmato dal responsabile del Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il tipo, il calibro, ed il numero di matricola del contatore;
- la lettura al momento della sostituzione;
- **le cause della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.**

2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all'utente.

ART. 27 CONTRATTI PER L'EROGAZIONE USO CANTIERE

1. Il Comune, su richiesta dell'utente, concede l'erogazione dell'acqua per uso cantiere, dietro pagamento del canone stabilito, da stabilirsi caso per caso e comunque sempre per breve durata nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Tutte le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dell'impianto sono a carico dell'utente;
- b) La durata del contratto è limitata, e viene a cessare con la fine dei lavori, da comunicare al competente ufficio comunale tramite avviso o lettera raccomandata A.R. o mediante PEC;
- c) Il Comune installerà a spese dell'utente, a monte dell'impianto, un contatore che verrà sigillato dal proprio personale e consentirà di poter quantificare il consumo effettuato;
- d) Il Comune, salvo casi particolari, per le utenze di uso cantieristico concede di norma attacchi non superiori a 1/2 pollice o ad un diametro pari a foro 14 mm;
- e) Le somme dovute al Comune per la somministrazione di acqua, dovranno essere pagate su base annua e a saldo entro 30 giorni dalla data di fine lavori e versare su apposito conto corrente bancario o postale;

- f) Qualora il Comune riscontri l'alterazione dei sigilli posti al contatore o manomissioni dell'impianto al fine di alterare la registrazione dei consumi, sarà dovuta dall'utente una penale di €500,00 e verrà altresì disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

ART. 28 CONSUMO -PAGAMENTO

1. Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune e dall'utente, in base alle modalità stabilite dall'art. 24.

ART. 29 CONTRATTI PER IDRANTI ANTINCENDIO

1. Il Comune, su richiesta dell'utente, concede l'erogazione dell'acqua per l'impianto di idranti antincendio, dietro pagamento del canone stabilito e nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Gli idranti potranno essere aperti solo in caso di incendio e l'utente dovrà darne comunicazione al Comune entro 24 ore dal loro utilizzo;
- b) L'apertura dell'impianto fatta per qualsiasi motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €5.000,00 oltre al pagamento dell'acqua consumata;
- c) Tutte le spese per la fornitura e l'installazione, nonché la manutenzione dell'impianto sono a cura e a carico dell'utente;
- d) A monte dell'impianto antincendio il Comune installerà, a spese dell'utente, un contatore che verrà sigillato dal proprio personale e che consentirà di poter controllare l'eventuale consumo in caso di apertura dell'impianto;
- e) Il Comune non garantisce l'efficienza degli impianti antincendio e declina ogni responsabilità dovuta al loro cattivo funzionamento;
- f) Qualora il Comune verifichi che i sigilli posti al contatore sono stati rimossi o che si stata fatta qualsiasi altra modifica all'impianto di erogazione comminerà all'utente una sanzione amministrativa pecuniaria di €5.000,00.

ART. 30 CONTRATTI PER L'EROGAZIONE AD USO NON DOMESTICO

Si considera ad uso non domestico l'acqua destinata esclusivamente all'attività di abbeveraggio degli animali domestici ad uso familiare.

È vietato l'uso improprio del consumo dell'acqua potabile così come previsto dalle norme di legge vigenti, in particolare modo nei casi di irrigazione di orti, campi e prati.

Relativamente alla tariffa - fino a **mc. 20 annui** verrà calcolata su tariffa base – oltre i **21 mc annui** verrà applicata una tariffa maggiorata del **100%** rispetto alla tariffa sopra menzionata.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune di Dasà per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi dieci giorni da tale pubblicazione.